

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO  
PROVINCIA DI FROSINONE

Prot.n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SESSIONE ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N.14 DEL 29.04.1998

=====

OGGETTO:-APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERO.

=====

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventinove di aprile alle ore 17,30 in Trevi nel Lazio e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termine della legge 142 e dell'art. 16 dello Statuto Comunale, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

|               |            | PRESENTI      | ASSENTI       |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1-BARBONA     | Bruno      | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 2-CRISCI      | Antonio    | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 3-MOLINARI    | M.Vittoria | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 4-CERA        | Maurizio   | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 5-CERA        | Loreto     | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 6-IONA        | Goffredo   | <u>      </u> | <u>  X  </u>  |
| 7-RETROSI     | Mariano    | <u>      </u> | <u>  X  </u>  |
| 8-SALVATORI   | Pietro     | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 9-TARABORELLI | Antonio    | <u>  X  </u>  | <u>      </u> |
| 10-D'OTTAVI   | Paolo      | <u>      </u> | <u>  X  </u>  |
| 11-PASSERI    | Simonetta  | <u>      </u> | <u>  X  </u>  |
| 12-CERRI      | Benedetto  | <u>      </u> | <u>  X  </u>  |
| 13-RIGGI      | Fabrizio   | <u>      </u> | <u>  X  </u>  |
|               | TOTALE     | <u> 07 </u>   | <u>  6 </u>   |

=Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell'art.18 del citato Statuto comunale e della legge 142 dell'8.6.1990 per la validità della presente adunanza convocazione, il Singor Barbona Bruno Sindaco, ha assunto la presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene pubblica con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Restivo Girolamo.

=Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità contabile e tecnica dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90, n.142.

Dopo di che il Presidente passa al successivo punto posto all'ordine del giorno: Approvazione Regolamento Cimitero.

-Il Presidente riferisce che occorre munire il Comune di Trevi nel Lazio di un Regolamento di Polizia Mortuaria;

- Chiarisce che scopo del Regolamento è organizzare e disciplinare la gestione e custodia del Cimitero Comunale, locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la vigilanza, la costruzione di sepolcri privati e tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- = VISTE le leggi che disciplinano l'argomento in oggetto;
- = VISTO il T.U.L.C.P.;
- = SENTITA la discussione in proposito;
- = VISTO il parere del responsabile del servizio;
- = Con voti favorevoli sette su sette presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Trevi nel Lazio allegato alla presente quale atto integrante della stessa.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

Approvazione Regolamento Civico

Cap. .... ☐ Competenza ☐ Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

## ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di L. ....

Somma stanziata . . . . . (+) L

Variazioni in aumento . . (+) L

Variazioni in diminuzione (-) L

Somme già impegnate. . (-) L

Somma disponibile L

Data .....

Il Responsabile .....

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto».

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

Data 24-04-1998

Il Responsabile .....

IL RESPONSABILE  
DI  
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

Data 24-04-1998

Il Responsabile .....

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

favorevole

Data .....

Il Segretario .....

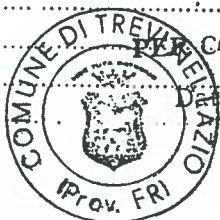
Data della seduta

Ordine  
del giorno  
numero

DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

IL VERBALIZZANTE

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO  
(Provincia di Frosinone)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Girolamo Restivo)

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Barbona Bruno

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Crisci Antonio

IL SEGRETARIO  
DR. RESTIVO GIROLAMO

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per  
uso amministrativo e d'ufficio.

li, 4 MAG. 1998

VISTO: IL SINDACO  
BARBONA BRUNO



IL SEGRETARIO  
DR. RESTIVO GIROLAMO

per l'assunzione dell'importo di spesa, si attesta la regolare  
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge  
08.06.1990 n.142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

4 MAG. 1998

-Che la presente deliberazione:  
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto  
dall'art.47, comma 1, legge 142/90 (n. \_\_\_\_ REG.PUB.);  
E' stata trasmessa con lettera n. 7125 in data 4-5-98 al \_\_\_\_\_ CORECO per il controllo previsto di  
legittimità;  
-CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio al controllo  
(art.47, comma 2);  
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45 comma 5);  
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3);  
decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art.46, comma 4) senza che il CORECO abbia comunicato il  
provvedimento di annullamento.  
avendo il CORECO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5);  
Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Restivo Girolamo



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

---

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## REGOLAMENTO - DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

VERSIONE DEL REGOLAMENTO TIPO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE  
(Versione per i Comuni medi)  
TITOLO I

### CAPO I Disposizioni Generali

#### ART.1

##### Oggetto

1) Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la gestione della vita e la custodia delle salme.

#### ART.2

##### Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

#### ART.3

##### Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### ART.4

##### servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;
- d) l'uso, delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10.

3)- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate: "al presente regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

## ART.5

### ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.32 del DPR 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

## CAPITOLO II°

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### ART.6

#### Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
- 2) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

3) le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R.13.2,1964,n.185.

### CAPO III° FERETRI ART.7

#### deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9;
- 2) La salma deve essere collocata nel feretro con aiuti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola;
- 3) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 4) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### ART.8 Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del servizio di igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.9

**Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.**

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)

- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R.10/9.1990 n.285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe a requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R.10.09.1990 n.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso a 100 km., all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera

b) precedente, nonché agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R.10.09.1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R.10.09.1990 n.285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro, o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla USL competente per Comune di partenza;

5) Nella inumazione l'impegno nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

## ART.10

### Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte e delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## ART.11

### Piastrina di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPITOLO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

## ART.12

### Modalità del trasporto e percorso

1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile e religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

4) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

## ART.13 - (1^versione)

### Trasporti Funebri

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del DPR 10.9.1990 n.285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art.19/2 del citato DPR 10.9.1990 n.285.

## ART.13 - (2^versione)

### Privativa ed esercizio del servizio di trasporti Funebri

1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U.n.2578 del 25.10.1925.

2) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art.19/3 del DPR 10.09.1990 n.285 nella misura del ....% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

3) La privativa è limitata alla fornitura della sola autorunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

4) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esecuzione dal diritto fisso di privativa.

5) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt.22,23 e 25 della L.8.6.90 n.142 e, particolarmente, in economia, con consorzio oppure in concessione a terzi.

Oppure il comma 7 è sostituito dal seguente:

6) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, direttamente in economia, con mezzi e personale proprio. (oppure a mezzo di consorzio di cui all'art.25 della L.8.6.90 n.142")

Oppure mediante concessione a terzi.

## ART.14

### Trasporti gratuiti e a pagamento

1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizione floreale, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso; (avvertenza: questa elencazione è meramente esemplificativa e può essere ampliata o ristretta a secondo degli usi, costumi e tradizioni locali)

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

(oppure:

2) I trasporti funebri a pagamento sono ripartiti in \_\_\_ categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella allegato "B" al presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale).

3) Qualora il trasporto venga effettuato a spalle, senza l'impiego di mezzi di trasporto, la tariffa è ridotta al \_\_\_ %

## ART. 15

### Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

oppure: I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco)

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2) Il responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si rendano necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

## ART. 16

### Norme generali per i trasporti

1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 90 N. 285.

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### ART. 17

#### Riti Religiosi

1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, ci cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. (La sosta in chiesa per la celebrazione dei riti è subordinata al versamento dei diritti previsti in tariffa laddove superi i \_\_\_\_\_).

### ART. 18.

#### Trasferimento di salme senza funerale

1) il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al 1° comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati e tariffa.

### ART. 19

#### Morte per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò si indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.20

### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo quanto previsto dall'art.13.3.)

## ART.21

### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## ART.22

### Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R.285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso regolamento: In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento precitato.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.23

### Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) se il trasporto di cui agli artt.27,28 e29 del D.P.R.285/90.
- 3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

## ART.24

### Rimessa della autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 29 Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistenti, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

## TITOLO II

### C I M I T E R I

#### CAPO I

#### Cimiteri

#### ARTICOLO 25

#### Elenco cimiteri.

1) Ai sensi dell'art.287 del T.U.della Leggi Sanitaria R.D.27.7.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del responsabile del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) Monumentale
- II) di Circoscrizione

1) (.....)

a).....

b)-----

acc.

2) (.....)

a).....

b).....

ecc.

## ART.26

### Disposizioni generali-Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e105 del D.P.R.10.09.90 n.285.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8.6.90 n. 142.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52-53 e 81 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

## ART. 27

### Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale..

## ART. 28

### Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

essere state concessionarie o membri della famiglia de concessionario, nel cimitero di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo con retta a carico del Comune).

3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

## ART. 29

### Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi la residenza avuta nei anni precedenti al decesso.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GEBERALIE E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### ART. 30

#### Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 29 e seguenti del DPR 10.09.1990 n° 285.
- 3) Apposito piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 10.09.1990 n° 285 e dal successivo articolo 31.
- 4) Nelle more dell'adozione del piano regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### ART. 31

#### Piano Regolatore Cimiteriale.

- 1) Entro (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

# COMUNE DI TREVİ NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

2) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
- b) della valutazione della struttura ricettiva, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4) Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazioni individuale per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;

5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in esse, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10.09.1990 n° 285;

6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- a) superficie dell'area: cm \_\_\_\_ per cm \_\_\_\_
- b) distanza dai viali: cm \_\_\_\_ su ogni lato
- c) superficie coperta: rapporto di \_\_\_\_ su 100 \_\_\_\_
- d) altezza fuori del piano campagna: cm \_\_\_\_
- e) \_\_\_\_

8) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE ART.32 Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

## ART.33 Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.
- 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. \_\_\_\_ dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti a loro aventi causa.
- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soqgetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 10.9.90 n.285.

## ART.34 Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte . costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70 e larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.90 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alla caratteristiche costruite si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.9.90 n. 285.

## ART. 35

### Deposito provvisorio

- 1) la concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- 2) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
- Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione: le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.
- 3) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori dei lavori, il sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.  
5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

### ART.36

#### Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco
- 2) le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### ART.37

#### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici:
- 2) Annualmente il responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### ART.38

#### Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero e per cremazione (e, comunque non oltre \_\_\_\_\_ mesi successivi dalla sepoltura).
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R.10.09.1990 n.285.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

3) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica delle USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4) le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

## ART 39 Estumulazioni

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.  
2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriali in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. (ove nel Comune, con legge regionale siano istituiti i municipi, aggiungere: "Copia di esso sarà inoltrata al Pro-Sindaco dei Municipi." Ovviamente, se è istituito un solo municipio, il termine andrà indicato al singolare.)

5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6) I resti mortali secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco: Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno (2) anni dalla precedente.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

9) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### ART.40

#### Esumazioni ed esumazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma in tariffa.
- 3) Le esumazioni e le esumazioni straordinarie nonché le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa: per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D.23.12.1865,n.2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### ART.41

#### Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### ART.42

#### Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od esumazioni si presume possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o esumazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi: Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### ART.43

#### Disponibilità del materiale

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegargli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impegnato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il riimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia spornvinto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.

6) Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo

## CAPO V CREMAZIONE . ART. 44 Crematorio

1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

## ART. 45 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

## ART. 46 Urne cinerarie

1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art.79/3 del DPR 10.9.1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI ART.47 Orario

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovanti motivi.

## ART.48 Disciplina dell'ingresso

1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) a coloro di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti;

3) Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

### ART. 49 Divieti speciali

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irreverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui

fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'Ufficio;

o) qualsiasi attività commerciale;

2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati..

3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### ART. 50 Riti funebri

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2) per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.51

**Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.**

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

## ART.52

**Fiori e piante ornamentali**

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati e deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o stradicare e provvederà per la loro sostituzione.
- 2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nel periodo opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## ART.53

**Materiali ornamentali**

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'Ufficio i monumenti le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

3) I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.143 in quanto applicabili.

TITOLO III  
CONCESSIONI  
CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE  
DELLE SEPOLTURE  
ART.54  
Sepulture private

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31 l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati di enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4) le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) le sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.90 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed in tumulazione o per le inumazioni ed esumazioni.

7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 legge 8.6.90 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## ART.55

### Durata delle concessioni

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R.10.9.90 n.285.

2) La durata è fissata:

- a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in (25) anni per gli ossarietti e le nicchie/ mensole cinerarie individuali;
- c) in (25) anni per i loculi o comunque per le spolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativemente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.56

### Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di proprietà la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed inderogabile al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai (65)anni, che dimostri di non aver parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite dell'efunto.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art.54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di proprietà la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale è data facoltà al Comune di richiedere, e agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 7) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## ART.57

### Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.55, il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del DPR 10.9.90 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Oppure: (...la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.)



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4) Qualora il concessionario non provveda per (tre) anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

## ART. 59

### Costruzione dell'opera-Termini

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2) Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per i motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## CAPO II

### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

## ART. 60

### divisione, Subentri

1) più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4) tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.



# COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti, legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 9) Trascorso il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 10) la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## ART. 61

### Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1 della tariffa in vigore  $2 \times "N"$  al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

In tal caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario

4) La rinuncia può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## ART. 64

rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano libero liberabili da salme, ceneri o resti.

2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessione perpetua, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Tecnico Comunale;

3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## CAPO III

REVOCA DECADENZA, ESTINZIONE

## ART. 65

REVOCA

1) SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 92, SECONDO COMMA, DEL d.p.r. 10.09.1990 n° 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## ART 66 DECADENZA

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quanto la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
  - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
  - f) quando vi sia inadempienza e ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2) la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'Ufficio.

## ART. 67 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario Comune.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

2) Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o a loro restituirle a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

## ART. 68

### ESTINZIONE

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'anno di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## TITOLO IV

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

#### IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

##### CAPO I

#### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

##### ART. 69

##### Accesso al cimitero

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, a loro libera scelta.

2) per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciare dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3) L'autorizzazione annuale da rilasciare a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.

4) per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio competente.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

### ART. 70

#### Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere nel sepolcro.

3) Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

oppure: (Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.)

4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7) le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.

8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio competente.

11) I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.71

### Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

## ART.72

### Recinzione aree-Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio.
- 3) I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## ART.73

### Introduzione e deposito di materiale

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolare circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

## ART.74

### Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio;



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ART.75

### Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

- 1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## ART.76

### Vigilanza

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alla autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt.69 e 71.

## ART.77

### Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto :
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consoni alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5) il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### CAP II IMPRESE POMPE FUNEBRI art. 78 Funzioni-Licenza

1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:  
-svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie di enti di culto;

-fornire feretri e gli accessori relativi;

-accudirsi della salma;

-effettuare il trasporto di salme in o altri comuni.

2) le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di P.S. , saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285 art. 79 Divieti

1) E' fatto divieto all'impresa:

a) di occupare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli orari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## TITOLO V

### Disposizioni varie e finali

#### Capo I

#### Disposizioni Varie

#### art. 80

#### Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1) all'interno del cimitero principale (e degli altri cimiteri) del comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salmi, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 81

#### Mappa

1) Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 82

#### Annotazioni in Mappa

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; opzionale
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salma, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo della provenienza o di destinazione.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

### ART. 83

#### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1) il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52-53 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

### ART. 84

#### Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuto, se del caso, con mezzi informatici
- 2) L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

### ART. 85

#### Scadenzario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di esumazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### CAPO II

#### Norme transitorie-Disposizioni Finali

### ART. 86

#### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune, gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento:.
- 5) Gli adempimenti di cui all'art. 60 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6) Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## ART. 87

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati

- 2) In caso di contestazione l'amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## ART. 88

**Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria.**

- 1) Ai sensi dell'art. 51, terzo comma della legge 8.6.1990, n°142, spetta al dipendente responsabile dell'Ufficio ove previsto dalla statuto, o in alternativa, al segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al segretario del comune, su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.42 e della Legge 25 marzo 1993, n.81.

## ART.89

**Concessioni pregresse**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

### ART.90

#### Sepulture private a tumulazioni pregresse-Mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D.21 dicembre 1942,n.1880,per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione,trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale",quale presunzione "juris tantum"della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2) Il consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa,anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure,la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4) Il consiglio comunale stabilisce i casi,le modalità e le procedure,ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

### ART:91

#### Rimesse di carrifunebri-Norma transitoria

1) Le rimesse di carrifunebri esistenti alal datan del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano,a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art.21 del DPR 10.9.1990,n.285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

##### Premessa

Alle diverse voci è presso riportato un richiamo:in assenza di altra indicazione il richiamo deve intendersi riferito alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale-tipo:generalmente è indicato l'articolo e il comma in base al quale si ha titolo ad esigere la tariffa.

Altre note di richiamo o precisazioni sono indicate tra parentesi quadra e riportate in calce;

Alcune sono inserite nello schema.Le note,riportate in alcune voci,senza particolari parentesi costituiscono parte integrante del testo.



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## ALLEGATO.....

### PARTE I- CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie), di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione

- a. individuale

L.....

- b per famiglie

L.....

- c per collettività

L.....

2) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 01 che precede, oltre ai diritti di segreteria.

L.....

(Promemoria = valutare l'opportunità di questa tariffa come tariffa autonoma o come tariffa inglobata nella precedente)

3) Concessione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.

- a individuale

L.....

- b per famiglie

L.....

- c per collettività

L.....

4) Concessioni temporanea per 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art. 55/5)

L.....

5) Prolungamento della concessione oltre 10 anni e fino alla durata ordinaria (art. 55/5)

L.....

6) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione (art. 55/6)

- per ogni anno o sua frazione di prolungamento

L.....

7) Concessione o rinnovo concessione del diritto d'uso di cellette ossario

8) Concessioni o rinnovo della concessione di diritto d'uso di nicchie cinerari

L.....

09) Uso di nicchie cinerarie in concessione (tariffa da corrispondere dagli interessati ai soggetti individuati dall'art. 79/3 del DPR 285/90) (46/4) (3)

L.....

10) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/4)

L.....





# COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art.57/5)

L.....

12) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari (art.57/6)

L.....

13) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti oltre ai diritti di segreteria (art.60/1 e 60/2)

L.....

14) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di segreteria (art.60/3)

L.....

15) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art.60/6)

L.....

16) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art.35)

L.....

17) Uso del deposito provvisorio dei feretri (art.35)

a) cauzione del deposito di feretri

L.....

b) uso a trimestre o sua frazione

L.....

18) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art.35).

L.....

19) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (art.58/2)

L.....

- ad un anno per posto

L.....

20) Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (art.58/5).

21) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati

- per ogni semestre(anno), o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura.

L.....

(promemoria = Valutare l'opportunità della introduzione in relazione alla disponibilità di posti salma)



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

## PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01) Tumulazione in posto salma individuale concesso per una durata dal 10 a 30 anni:

- a) di ceneri L....
- b) di salma - I (4) L....  
e successive

02) Tumulazione in posto salma individuale concesso per anni 99 o in perpetuo, ovvero in posto collettivo in tomba privata:

- a) di ceneri L....
- b) di salma - I operazione (4) L....  
II operazione (4) L....  
III operazione (4) L....  
e succ.ve

03) Esumazione straordinaria a richiesta

- a).di privati,per trasporto in altra sepoltura,o dell'Autorità Giudiziaria.

L.....

- b).di privati,per la cremazione.

L.....

(Promemoria:per quanto possibile,la tariffa b)dovrebbe essere tendenzialmente contenuta al fine di favorire il ricorso a questa forma di sepoltura).

04) Estumulazione straordinaria a richiesta:

- a.di privati,per trasporto in altra sepoltura.o dell'Autorità Giudiziaria.

L.....

- b.di privati,per la cremazione.

L.....

(Promemoria:per quanto possibile,la tariffa b)dovrebbe essere tendenzialmente contenuta al fine di favorire il ricorso a questa forma di sepoltura).

05) Raccolta di ceneri (art.10/2)

L.....

06) Cremazione per residenti e gli stranieri deceduti nel territorio del Comune (5).

L.....

07) Cremazione per i non residenti (5).

L.....

## PARTE III - AUTORIZZAZIONE E ISPEZIONI CIMITERIALI

01) iscrizione epigrafe in posto individuale concesso per una durata da 10 a 30 anni per salma/ceneri

L.....

02) Iscrizione epigrafe in posto salma individuale concesso per anno 99 o in perpetuo,ovvero in posto salma collettivo in tomba privata per salma/ceneri.

L.....



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 03) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune.  
L.....
- 04) Collocazione copritomba:  
a) in campo comune L.....  
b) in tomba privata L.....
- 05) Collocazione busti, bassorilievi, sculture:  
a) di valore artistico o di rilevanti dimensioni L.....  
b)- di piccole dimensioni anche su cippi in campo comune  
L.....
- 06) Ispezioni in sepolture a tumulazioni plurime  
L.....
- 07) Servizi di cui al punto 06, se effettuati (6)  
- a in giorni lavorativi, fuori del normale orario  
- - maggiorazione del \_\_\_\_ %  
- b in giorni lavorativi, fuori del normale orario e in ore  
notturne (dalle 22 alle 6) -maggiorazione del \_\_\_\_ %  
- c in giorni festivi -maggiorazione del \_\_\_\_ %  
- d in giorni festivi e in ore notturne (dalle 22 alle 6)  
- maggiorazione del \_\_\_\_ %
- 08) Autorizzazione amministrativa alla visita dei cimitero fuori  
dell'orario, oltre ai diritti di segreteria.  
L.....
- 09) Autorizzazione amministrativa all'installazione di monumenti  
funebri (art.51), diversi dai copritomba per le fosse ad  
inumazione, oltre ai diritti di segreteria.  
L.....
- 10) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale,  
all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, oltre ai  
diritti di segreteria (art. 69/2)  
L.....
- 11) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di colombari  
per nicchie, oltre ai diritti di segreteria (art. 46/4) (7)  
L.....

## PARTE IV - OPERAZIONI MURARIE

- 01) Apertura loculo.  
L.....
- 02) Apertura tomba privata:  
a) I operazione (4) L.....  
b) II operazione (4) L.....
- 03) Apertura tomba privata a terra  
L.....
- 04) Chiusura loculo.  
L.....





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

- 05) Chiusura tomba privata:  
a)- I operazione (4) L.....  
b)- II operazione (4) L.....  
06) Chiusura tomba privata a terra  
L.....

### PARTE V - TRASPORTI FUNEBRI

- 01) Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell'art. 16/1, lettera a, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (art. 14/1), (8)  
L.....
- 02) Trasporto da e per altri Comuni o Stato di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (art. 13/3 2a versione).  
L.....
- 03) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art.19/2 del D.P.R. 10 .09.1990 n. 285 (art. 13/1 1a versione). (10)
- 04) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi , con prestazione del personale comunale.  
L.....
- 05) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi oltre \_\_\_\_\_ minuti (art. 17/2),  
- a, senza prestazioni del personale comunale  
- per ulteriori \_\_\_\_\_ minuti o loro frazione  
L.....  
- b. con prestazioni del personale comunale  
- per ulteriori \_\_\_\_\_ minuti o loro frazione  
L.....
- 06) Trasferimento di salma senza funerale (art. 18/2 e 18/4)  
- a, con prestazioni del personale comunale  
L.....
- 07) Trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, quando non ricorrano i casi del trasporto senza funerale o di sosta alla chiesa o altri luoghi di culto (art.21)  
- a. con prestazioni del personale comunale  
L.....  
-b. senza prestazione del personale comunale  
L.....
- 08) Verifica e chiusura del feretro (art.9), oltre agli eventuali diritti spettanti all'USL.  
L.....
- 09) Verifica del feretro proveniente da altro comune (art.9), oltre agli eventuali diritti spettanti all'USL.  
L.....
- 10) Uso di camera ardente per esposizione salma.  
-per ogni 2 ore o frazione.  
L.....



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

11) Provvedimento di individuazione della località per rimessa di carri funebri, oltre ai diritti di segreteria (art.24).

L.....

12) Uso della rimessa comunale per carri funebri o luoghi equiparati (art.24).

-ogni 6 ore di sosta o sua frazione

L.....

## NOTE

1- Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri:

- a corpo
- per superficie (es. a metro quadrato) - Per posti "costruendi"
- nonché, per durata
- eventualmente per cimitero o per posizione
- per tipologia (per feretro, cassette resti, urne cinerarie).

2- Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:

- a corpo
- a superficie (es. a metro quadrato)
- o, eventualmente, se non stabilita in modo uniforme, per durata.

3) Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri, se non già determinato in sede regolamentare:

- a corpo
- per quantità
- per durata
- per cimitero.

4) I corrispettivi andranno applicati in riduzione così come indicato in tariffa, quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente ed interessano la stessa tomba, o riguardano traslazioni successive alla prima tumulazione, purché eseguite in contemporanea.

5) Laddove presente l'impianto di cremazione.

6) La previsione può anche essere limitata ad altre voci se presenti; in questo caso è opportuno indicare esplicitamente nella formulazione della tariffa.

7) Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:

- a corpo
- in relazione al numero delle nicchie cinerarie
- altri criteri.

8) Nell'ipotesi di servizio di trasporto funebre svolto con classe unica; nel caso di ipotesi di trasporto con servizio su più classi, tale voce andrà articolata per le diverse classi.



120  
N. 11

# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

L'articolazione delle categorie potrebbe essere effettuata tenendo conto delle diverse tipologie dei servizi, trattenimenti speciali. L'individuazione della tariffa è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il Comune svolga direttamente o meno il servizio, in quanto tariffa amministrativa.

9) Questa tariffa è da inserire l'addove il Comune abbia assunto il servizio di trasporto funebre con diritto di privativa e quindi valga la versione due 2a dell'art. 13.

10) Questa tariffa è da inserire la dove è necessario vedasi nota all'art. 13, versione 1a e 2a del regolamento tipo.

(\*) Queste tariffe si possono articolare distinguendo i casi "normali" e quelli in cui la salma sia destinata alla cremazione, prevedendo per questo secondo caso tariffe privilegiate, allo scopo di favorire il ricorso a tale forma di sepoltura.

## REGOLAMENTO TIPO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Regolamento tipo per i piccoli Comuni

Il Regolamento Tipo per i piccoli Comuni ricalca pressochè fedelmente la versione per i comuni medi di riferimento, eccezion fatta per alcune parti che sono state eliminate e modificate e che di seguito vengono riportate integralmente.

In art. 1 - Oggetto:- Sono state eliminate le frasi " in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6° del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n.285 (oppure, in quanto esistente, "e alla legge Regionale ...."). "e" intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi".

In art.2- Competenze: sono stati eliminati i commi 3 e 4.

"(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione negli Uffici Comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate. l'addove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8.6.90 n. 142.

(4) per i servizi di polizia mortuaria gestite nelle altre forme di cui gli artt. 22- 23- e 25 della legge 8.6.90 n.142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norma e condizioni in caso di concessione".

In art.3 - Responsabilità: è stato eliminato il comma 2

"(2) Chiunque causi i danni e a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro 1 IV del codice civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente".

In art.4 - Servizi gratuiti a pagamento: è stato eliminato il comma 4.

"(4) Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della legge 8.6.90 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale"





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

In art.6 - Depositi di osservazione ed obitori: Sono stati eliminati i commi 2 e 6 "(2) l'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria"

"(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persona con tali funzioni."

Al comma 5 è stata aggiunta la frase "all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'USL o di altri Comuni".

Int.ART.7 -Deposizione della salma nel feretro: è stato eliminato il comma 2:

"(2) in ciascun feretro non si può racchiudere una sola salma madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

In art.8- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti: è stata eliminata l'ultima parte del comma 4. "se nel trasferimento è stato impegnato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione."

Inoltre sono stati eliminati i comma 6 e 7.

"(6) sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibili sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice".

"(7) è consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valore o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione".

In art.11 Piastrine di riconoscimento: è stato eliminato il comma 3

"(3) altra piastrina di materiale resistente (reflettario per feretri da cremare di piombo negli altri casi) riportate il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero. viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento."

In art.12 - modalità del trasporto e percorso: sono stati eliminati i commi 4 e 5

"(4) ove i cortei per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

"(5)-nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordo con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

In art.13 (2<sup>a</sup> versione)- trasporti funebri: sono stati eliminati i commi 2 e 4

"(2) da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme salvo quanto previsto dal successivo comma 6."

"(4) la privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del DPR 285/90".

Nel comma 2 è stata aggiunta la frase "o"unica", quando il servizio di trasporto sia effettuato con unica categoria".

In art.14 - trasporti gratuiti e a pagamento: è stato eliminato il comma 3

"(3) il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso all'obitorio al deposito di osservazione è a carico del Comune".

In ART.15- Orario dei trasporti : sono stati eliminati i commi 3 e 4 .

"(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata."

"(4) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino".

In. Art. 16: Norme generali per i trasporti: è stato modificato il comma 1:

(1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli dal 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1950 n. 285."

In ART. 18 - Trasferimento di salme senza funerale: sono stati eliminati i commi 2 e 4.

"(2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze."

"(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., e di trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma .

In art.19 Morti per malattie infettive- diffusive o portatori di radioattività: sono stati eliminati i commi 2, 3 e 4.

"(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

"(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte"

"(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il



# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

## PROVINCIA DI FROSINONE

dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, dispone a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione."

In art.20 -trasporto per ed altri Comuni per seppellimento o cremazione: sono stati eliminati i commi 7,8 e 9.

"7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art.13/1".

"8) per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione a trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del DPR 285/90."

"9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

In art.23 Trasporto di ceneri e resti: è stato eliminato il comma 3.

"(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili."

In art.24-rimessa del autofunebri e sosta autofunebri di passaggio: è stato eliminato il comma 2.

"(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi."

In art.26-disposizioni generali-vigilanza: è stato eliminato il comma 6

"(6) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

In art.28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali: è stato aggiunto al comma 2 il periodo "oppure indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero di sepoltura privata.

Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo (con retta a carico del Comune).

In art.30 disposizioni generali: è stato eliminato il comma 2.

"(2) le caratteristiche del suolo per tali campi la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età devono esser conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n.285"

In art.31-piano regolatore cimiteriale: è stato eliminato il comma 2

"(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi delle USL si applica l'art.30 della legge 8.6.90 n.142".





# COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

In art.33-Cippo:è stato eliminato il comma 2

"(2) sul cippo verrà applicata,sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome cognome data di nascita e di morte del defunto."

In art.35-deposito provvisorio:è stato eliminato il comma 1."

"(1) A richiesta delle famiglie dei defunti,o di coloro che le rappresentano,il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa".

In art.38 - Esumazione straordinaria:è stato eliminato il comma 3.

"(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità".

In art.45 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione:è stato eliminato il comma 2.

"(2) le modalità operative,nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o,in difetto,dal parente più prossimo o,nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado,da tutti gli stessi,sono determinati dall'ufficio dello Stato Civile."

In art.47 - Orario:è stato eliminato il comma 4

"(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico,quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

In art.51 - Epigrafi,monumenti,ornamenti,sulle tombe nei campi comuni,sono stati eliminati i commi 6,7 e 8.

"(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.87".

"(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego,quali portafiori,di barattoli di recupero."

"(8) Si consente il collocamento di fotografia,purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi,avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In art.56 - Modalità di concessione:è stato eliminato il comma 6

"(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

In art.80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti:è stato eliminato il comma 2.

"(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

In art.83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali sono stati eliminati i commi 2 e 3.

"(2) ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo,applicata al cofano,a cura del personale addetto."

"(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali."

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Girolamo Resisto)